



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 marzo 2010 (31.03)  
(OR. en)**

**8029/10**

**POLGEN 43  
INST 93**

**PROPOSTA**

---

dell': alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

al: Consiglio

in data: 25 marzo 2010

---

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna

---

Si accludono qui di seguito, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, la proposta dell'alto rappresentante inerente a una decisione del Consiglio che fissi l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ed il relativo memorandum esplicativo.

Allegati

## MEMORANDUM ESPLICATIVO

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

#### **che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna**

L'Unione europea persegue l'obiettivo chiaro di sostenere lo sviluppo di un ambiente più stabile, prospero e sicuro per i suoi cittadini. Alla ricerca di un risultato migliore in questo senso, il trattato di Lisbona pone il fondamento di una maggiore coerenza nella politica estera dell'Unione: raggruppando più efficacemente i suoi numerosi mezzi d'influenza, come previsto dall'articolo 21 del TUE, e perseguendo una vasta gamma di obiettivi sulla scena internazionale, esso aumenterà l'influenza politica ed economica dell'Unione nel mondo.

A norma dell'articolo 18 del TUE, l'alto rappresentante<sup>1</sup> ha il compito di guidare la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (PESC) e di presiedere il Consiglio "Affari esteri"; è incaricato, in seno alla Commissione, delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione e ha il compito di sostenere e favorire la cooperazione fra il Consiglio e la Commissione al fine di assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del TUE, nell'esecuzione delle sue funzioni l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). L'esistenza di un SEAE efficiente è essenziale per permettere all'alto rappresentante di conseguire, assieme agli Stati membri e alla Commissione, gli obiettivi strategici fissati dal trattato di Lisbona, perché contribuirà a rafforzare l'Unione europea sulla scena mondiale e ad innalzarne il profilo, consentendole nel contempo di proiettare più efficacemente i suoi interessi e valori. Per realizzare tali obiettivi e dare attuazione al trattato di Lisbona, il SEAE deve divenire operativo in tempi il più possibile brevi.

---

<sup>1</sup> Per facilità di lettura, in questo memorandum l'espressione "alto rappresentante" si riferisce a tutte le funzioni che competono all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è anche uno dei vicepresidenti della Commissione europea, lasciando impiegate le competenze specifiche alle diverse funzioni che esercita.

L'organizzazione e il funzionamento del SEAE sono fissati da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta dell'alto rappresentante previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione. L'attuale proposta di decisione del Consiglio si basa sulle consultazioni ampie e costruttive cui l'alto rappresentante ha proceduto nei mesi scorsi con gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo. Essa delinea il quadro per un SEAE efficiente ed efficace e ne pone le fondamenta. La questione dell'adattamento degli accordi interistituzionali vigenti con il Parlamento europeo sarà esaminata nelle prossime discussioni a livello interistituzionale.

Il SEAE è un organo dell'Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dalla Commissione e dal Segretariato generale del Consiglio. È posto sotto l'autorità dell'alto rappresentante, cui presta supporto nell'esecuzione delle sue funzioni. Assiste altresì il presidente della Commissione, la Commissione e il presidente del Consiglio europeo e presta supporto e cooperazione appropriati anche alle altre istituzioni e organi dell'Unione, in particolare al Parlamento europeo.

Per assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna dell'Unione e tra questi e le altre politiche, il SEAE coopera, nell'adempimento dei suoi compiti, con il Segretariato generale del Consiglio e con i servizi della Commissione, così come con i servizi diplomatici degli Stati membri, coordinandosi, in particolare, con i servizi della Commissione. In quest'ottica il SEAE e i pertinenti servizi della Commissione si consultano su tutte le tematiche inerenti all'azione esterna dell'Unione e partecipano ai rispettivi lavori preparatori.

Per assicurare l'efficienza della gestione e del funzionamento quotidiani del SEAE, l'alto rappresentante ne nomina il segretario generale e, sotto l'autorità di questi, due segretari generali aggiunti, nonché i direttori generali. Con l'assistenza dei suoi aggiunti, il segretario generale gestisce il SEAE e assicura un coordinamento efficiente fra tutti i servizi del SEAE e con le delegazioni dell'Unione. Le direzioni generali del SEAE comprendono sia uffici geografici a copertura di tutti i paesi e le regioni del mondo sia uffici multilaterali e tematici. Tali servizi coordinano la loro azione, in funzione delle necessità, con i servizi pertinenti della Commissione e con il Segretariato generale del Consiglio. Il SEAE comprende anche i servizi dell'amministrazione, personale e finanze, nonché gli altri servizi di supporto necessari per il suo funzionamento. L'alto rappresentante designa fra i membri del personale del SEAE i presidenti del comitato politico e di sicurezza e degli altri organi preparatori del Consiglio posti sotto la sua autorità.

Le delegazioni dell'Unione sono parte integrante del SEAE e rappresentano una piattaforma fondamentale per proiettare gli interessi comuni europei sulla scena internazionale. L'alto rappresentante adotta la decisione di aprire una delegazione previa consultazione del Consiglio e della Commissione e quella di chiuderla di concerto con il Consiglio e la Commissione.

Ciascuna delegazioni o altra missione dell'UE è guidata da un capodelegazione o suo omologo, che ha autorità sul personale e sulle attività della delegazione e che risponde della gestione complessiva dell'attività della delegazione e del necessario coordinamento di tutte le azioni dell'Unione. Il capodelegazione riceve istruzioni dall'alto rappresentante e dal SEAE ed è responsabile di eseguirle. Anche la Commissione può, nei settori in cui esercita i poteri conferitile dai trattati, impartire istruzioni alle delegazioni, cui è data esecuzione sotto la responsabilità generale del capodelegazione.

Per coprire l'intera gamma delle relazioni esterne dell'UE sono in organico di ciascuna delegazione membri del personale del SEAE e, ove opportuno ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e dell'attuazione di politiche dell'UE che esulano dal mandato del SEAE, membri del personale della Commissione. Spetta al capodelegazione dare esecuzione, in conformità del regolamento finanziario, agli stanziamenti operativi collegati ai progetti dell'UE nel paese terzo in questione.

Le delegazioni dell'Unione hanno la capacità di soddisfare le esigenze di istituzioni diverse dal Consiglio e dalla Commissione, in particolare il Consiglio europeo e il Parlamento europeo, nei contatti ufficiali con l'organizzazione o il paese terzo presso cui sono accreditate. Lavorano altresì in stretta cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri, in particolare, e su base di reciprocità, comunicando loro tutte le informazioni pertinenti e fornendo agli Stati membri, ove possibile e su loro richiesta, supporto nelle relazioni diplomatiche e nella funzione di protezione consolare dei cittadini dell'UE.

Sono in organico al SEAE funzionari e altri agenti dell'Unione europea, tra cui membri dei servizi diplomatici degli Stati membri nominati agenti temporanei nonché, se necessario e a titolo temporaneo, esperti nazionali distaccati (END) specializzati. Al personale del SEAE si applicano lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea ai fini della loro applicazione. I poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e all'autorità abilitata a concludere i contratti dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'alto rappresentante, che li può delegare all'interno del SEAE.

Come previsto dall'articolo 11 dello statuto, i membri del personale del SEAE esercitano le loro funzioni e conformano la loro condotta al dovere di servire esclusivamente l'Unione. Svolgono gli incarichi loro affidati in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Unione.

Il personale del SEAE include una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari dell'UE. Ciascun membro del personale del SEAE inquadrato nello statuto o nel regime applicabile agli altri agenti gode di pari diritti e assolve pari obblighi, sia esso funzionario dell'Unione europea o agente temporaneo proveniente dal servizio diplomatico di uno Stato membro, e riceve pari trattamento, in particolare per quanto riguarda l'accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Tutte le nomine al SEAE si fondano sul merito e su una base

geografica quanto più ampia possibile riguardo alla cittadinanza degli Stati membri dell'Unione. Una volta che il SEAE avrà raggiunto piena capacità, il personale proveniente dagli Stati membri dovrà rappresentare almeno un terzo dell'organico del SEAE a livello di AD. L'alto rappresentante presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla copertura dei posti al SEAE.

In un'ottica di totale trasparenza e nella ricerca delle competenze necessarie, intervengono nella procedura di assunzione al SEAE, oltre a funzionari del SEAE, rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato generale del Consiglio che vanno a formare una commissione consultiva di nomina (CCN). La CCN compone il comitato di selezione per le nomine degli alti dirigenti (direttore e oltre) e propone all'alto rappresentante un elenco ristretto di candidati alla nomina. Tutti i candidati al posto di capodelegazione devono partecipare a una procedura di selezione. Il potere di nomina è esercitato in base a un elenco ristretto di candidati approvato dalla Commissione, in considerazione, segnatamente, del ruolo proprio ai capidelegazione nella gestione dei programmi di assistenza finanziaria.

La CCN controlla altresì le procedure di selezione ad altri livelli del SEAE e l'evoluzione dell'organico del servizio, anche sotto il profilo dell'equilibrio geografico e di genere, e fornisce all'alto rappresentante consulenza al riguardo. Restano valide le procedure di assunzione del personale al SEAE in corso alla data di entrata in vigore della decisione: esse sono espletate sotto l'autorità dell'alto rappresentante in conformità degli avvisi di posto vacante e delle norme applicabili dello statuto.

I servizi e le funzioni del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione pertinenti ai compiti del SEAE sono trasferiti ad esso: l'elenco è riportato nell'allegato della decisione. Il trasferimento, che si applica a tutte le categorie di personale e agli esperti nazionali distaccati, ha effetto alla data di adozione del bilancio rettificativo dell'Unione europea in cui sono iscritti i posti corrispondenti al SEAE e i relativi stanziamenti. All'atto del trasferimento al SEAE l'alto rappresentante assegna ciascun funzionario ad un posto nel gruppo di funzioni corrispondente al suo grado.

In un'ottica di massima efficienza nello sfruttamento dell'esperienza e delle conoscenze, al personale del SEAE possono essere assegnati compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE. L'alto rappresentante stabilisce regole specifiche per assicurare un grado di mobilità sufficiente all'interno del SEAE, anche sancendo il principio di una rotazione fra lavoro in sede e assegnazione alle delegazioni. Di norma, i funzionari dovrebbero essere inseriti in una rotazione quadriennale. Ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari distaccati come agenti temporanei al SEAE, a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale, la reintegrazione immediata alla fine del periodo di distacco. Al di là del secondo distacco consecutivo, ciascuno Stato membro può decidere di prorogare tale garanzia. I funzionari dell'UE assegnati al SEAE hanno il diritto di candidarsi ai posti nell'istituzione d'origine al pari dei candidati interni.

Sono avviate iniziative per impartire al personale del SEAE una formazione comune adeguata, muovendo, in particolare, dalle pratiche e strutture nazionali esistenti. L'alto rappresentante adotta le misure appropriate a tal fine entro un anno dall'entrata in vigore della decisione.

L'alto rappresentante svolge la funzione di ordinatore per la sezione SEAE del bilancio generale dell'Unione europea e adotta le norme interne per la gestione delle linee di bilancio corrispondenti, fra cui le norme sui poteri delegati al segretario generale e le condizioni alle quali questi può sottodelegarli. Il SEAE esercita i suoi poteri nel rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nei limiti degli stanziamenti ad esso assegnati.

L'alto rappresentante è responsabile del bilancio della PESC, dello strumento per la stabilità, dello strumento per i paesi industrializzati, della comunicazione e diplomazia aperta e dalle missioni di osservazione elettorale. La relativa gestione finanziaria è di competenza della Commissione che opera sotto l'autorità diretta dell'alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente di tale istituzione. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario.

In quanto punto focale nella gestione delle relazioni bilaterali nel mondo, il SEAE contribuisce al ciclo di programmazione e gestione di tutti gli strumenti finanziari geografici nel settore delle relazioni esterne<sup>1</sup>, eccezion fatta per lo strumento europeo di assistenza preadesione che continuerà ad essere gestito dalla DG Allargamento della Commissione. Lo stesso vale anche per taluni strumenti tematici<sup>2</sup> e per qualsiasi strumento sostitutivo di portata geografica o tematica equivalente. Gli altri programmi tematici sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile dello sviluppo e sono presentati al collegio di concerto con l'alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti.

In tutto il ciclo di pianificazione e attuazione di tali strumenti, che restano sotto l'autorità della Commissione, l'alto rappresentante e il SEAE operano in consultazione con i pertinenti membri e servizi di tale istituzione. Il SEAE è responsabile, in particolare, della preparazione delle decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali del ciclo di programmazione. Considerato il portafoglio di competenze nell'ambito della Commissione, le proposte e i documenti programmatici inerenti al fondo europeo di sviluppo, allo strumento di cooperazione allo sviluppo e allo strumento europeo di vicinato e partenariato sono elaborati dai servizi pertinenti del SEAE e della Commissione con la supervisione diretta e la guida, rispettivamente, del commissario responsabile dello sviluppo e di quello responsabile della politica di vicinato e sono quindi presentati congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.

Nell'elaborazione di tali proposte e documenti si terranno debitamente presenti gli obiettivi generali della politica di sviluppo e di vicinato. Analogamente alla situazione attuale, le comunicazioni orizzontali in materia di politica di sviluppo saranno elaborate dai servizi pertinenti della Commissione sotto la guida del commissario responsabile dello sviluppo e saranno presentate alla Commissione in associazione con i vicepresidenti e commissari del caso.

---

<sup>1</sup> Strumento di cooperazione allo sviluppo, fondo europeo di sviluppo, strumento europeo di vicinato e partenariato, strumento di cooperazione con i paesi industrializzati.

<sup>2</sup> Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

L'alto rappresentante fissa le norme di sicurezza del SEAE e adotta tutte le misure opportune affinché il SEAE sia in grado di gestire efficacemente i rischi per il personale, i beni materiali e le informazioni e assolva le proprie funzioni secondo il principio di sollecitudine. A tal fine, il SEAE dispone di un servizio responsabile della sicurezza, assistito dai servizi competenti degli Stati membri. L'alto rappresentante adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza al SEAE, per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle informazioni classificate e i provvedimenti da adottare qualora un membro del personale violi le norme di sicurezza.

In linea con gli orientamenti scaturiti dal Consiglio europeo del dicembre 2009, è essenziale che la decisione sia adottata in tempi rapidi. Affinché il SEAE possa acquisire piena operatività è opportuno adottare entro breve, parallelamente alla decisione e nel quadro del progetto globale, sia disposizioni di modifica del regolamento finanziario e dello statuto sia un bilancio rettificativo.

L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del SEAE nel 2012. In conformità dell'articolo 27 del TUE, il Consiglio riesamina la decisione alla luce dell'esperienza, al più tardi a inizio 2014, in base a una proposta dell'alto rappresentante.

---

*Proposta di* **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del (data)**

**che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna**

**(25 marzo 2010)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante")<sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

vista l'approvazione della Commissione<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> GU ...  
<sup>2</sup> GU ...  
<sup>3</sup> GU ...

considerando quanto segue:

(1) Scopo della presente decisione è fissare l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), organo dell'Unione che opera in autonomia funzionale sotto l'autorità dell'alto rappresentante, previsto dall'articolo 27, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) modificato dal trattato di Lisbona.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma del TUE, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

(3) Il SEAE costituisce la struttura di supporto dell'alto rappresentante nell'esecuzione della funzione di condurre la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea e di garantire la coerenza dell'azione esterna dell'UE. Il SEAE assiste l'alto rappresentante nella sua veste di presidente del Consiglio "Affari esteri" lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie del Segretariato generale del Consiglio. Assiste altresì l'alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione, relativamente alle sue competenze in tale istituzione nell'ambito delle responsabilità che incombono ad essa nel settore delle relazioni esterne e relativamente al coordinamento di altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione, lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.

(4) Dal trattato di Lisbona emerge la necessità che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esso previste, il SEAE divenga operativo in tempi il più possibile brevi dopo l'entrata in vigore del trattato medesimo.

(5) Il Parlamento europeo svolge pienamente il ruolo che gli è proprio nell'azione esterna dell'Unione, comprese le funzioni di controllo politico previste dall'articolo 14, paragrafo 1 del TUE, così come le funzioni legislative e di bilancio stabilite dai trattati. Inoltre, a norma dell'articolo 36 del TUE, l'alto rappresentante consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il SEAE assiste l'alto rappresentante in tal senso.

(6) L'alto rappresentante, o un suo rappresentante, dovrebbero esercitare le competenze previste nel rispettivo atto costitutivo nei confronti dell'Agenzia europea per la difesa, del Centro satellitare dell'Unione europea, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa. Il SEAE dovrebbe prestare a tali soggetti l'assistenza fornita attualmente dal Segretariato generale del Consiglio.

- (7) Occorre adottare disposizioni sul personale del SEAE e sulla relativa assunzione. In materia di personale il SEAE dovrebbe essere assimilato ad un'istituzione ai sensi dello statuto. In conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 del TUE, il SEAE è composto da funzionari del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri. L'alto rappresentante costituirà l'autorità investita del potere di nomina nei confronti sia dei funzionari inquadrati nello statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto") sia degli agenti inquadrati nel regime applicabile agli altri agenti. Fanno capo all'alto rappresentante anche gli esperti nazionali distaccati (END) in forza al SEAE. Il numero dei funzionari e degli agenti del SEAE sarà determinato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio e si rispecchierà nella tabella dell'organico.
- (8) Per garantire l'autonomia di bilancio necessaria al buon funzionamento del SEAE occorre modificare il regolamento finanziario per assimilare il SEAE ad un'istituzione ai sensi di tale regolamento, dedicandogli una sezione specifica nel bilancio dell'Unione. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario.
- (9) Occorre stabilire regole in materia di sicurezza, protezione delle informazioni classificate e trasparenza che disciplinino le attività del SEAE e il suo personale.
- (10) Si rammenta che il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione si applica al SEAE e ai suoi funzionari e altri agenti, inquadrati nello statuto o nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
- (11) Poiché l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica continuano a disporre di un quadro istituzionale unico, è essenziale garantire che l'azione esterna di una sia coerente con quella dell'altra e consentire alle delegazioni dell'Unione di rappresentare la Comunità europea dell'energia atomica nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
- (12) La presente decisione dovrebbe essere riesaminata alla luce dell'esperienza a inizio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

### **Oggetto e campo di applicazione**

1. La presente decisione fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
2. Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell'Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dalla Commissione e dal Segretariato generale del Consiglio, e che dispone della capacità giuridica necessaria all'adempimento dei suoi compiti e al conseguimento delle sue finalità.
3. Il SEAE è posto sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante").
4. Il SEAE si articola in un'amministrazione centrale e nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

## Articolo 2

### **Compiti**

1. Il SEAE costituisce la struttura di supporto dell'alto rappresentante:
  - nell'esecuzione della funzione di condurre la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea e di garantire la coerenza della sua azione esterna;
  - nella sua veste di presidente del Consiglio "Affari esteri", lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie del Segretariato generale del Consiglio;
  - nella sua veste di vicepresidente della Commissione ai fini dell'esercizio in tale istituzione delle competenze che incombono ad essa nel settore delle relazioni esterne e ai fini del coordinamento di altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione, lasciando impregiudicate le funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.
2. Il SEAE assiste il presidente della Commissione, la Commissione e il presidente del Consiglio europeo.

## Articolo 3

### **Cooperazione**

1. Per assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna dell'Unione e tra questi e le altre politiche, il SEAE opera in cooperazione con il Segretariato generale del Consiglio e con i servizi della Commissione, così come con i servizi diplomatici degli Stati membri.

2. Il SEAE e i servizi della Commissione si consultano su tutte le tematiche inerenti all'azione esterna dell'Unione. Il SEAE partecipa ai lavori preparatori e alle procedure relativi agli atti che la Commissione elabora in questo settore. Il presente paragrafo è attuato in conformità del titolo V, capo 1 del TUE e dell'articolo 205 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
3. Il SEAE può concludere accordi sul livello dei servizi con i pertinenti servizi della Commissione, con il Segretariato generale del Consiglio e con altri uffici o organi interistituzionali dell'Unione europea.
4. Il SEAE presta supporto e cooperazione appropriati anche alle altre istituzioni e organi dell'Unione.

#### Articolo 4

#### **Amministrazione centrale**

1. IL SEAE è gestito da un segretario generale che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante. Il segretario generale adotta tutte le misure necessarie al buon funzionamento del SEAE, compresa la gestione amministrativa e di bilancio. Assicura il coordinamento efficiente sia fra tutti i servizi dell'amministrazione centrale sia con le delegazioni dell'Unione e rappresenta il SEAE.

2. Il segretario generale è assistito da due segretari generali aggiunti.
3. L'amministrazione centrale del SEAE è articolata in direzioni generali, le quali includono:
  - direzioni generali che comprendono sia uffici geografici a copertura di tutti i paesi e le regioni del mondo sia uffici multilaterali e tematici. Tali servizi coordinano la loro azione, in funzione delle necessità, con i servizi pertinenti della Commissione e con il Segretariato generale del Consiglio;
  - una direzione generale competente delle questioni amministrative, dell'organico, delle questioni di bilancio, della sicurezza e dei sistemi di comunicazione e informazione, posta sotto l'autorità diretta del segretario generale;
  - la direzione competente della gestione delle crisi e della pianificazione, la capacità civile di pianificazione e condotta, lo stato maggiore dell'Unione europea e il Centro situazione dell'Unione europea, posti direttamente sotto l'autorità e responsabilità dell'alto rappresentante nella sua veste di alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Sono rispettate le specificità di tali strutture così come le peculiarità inerenti alle loro funzioni e all'assunzione e situazione del relativo personale.

L'amministrazione centrale comprende inoltre:

- un servizio giuridico posto direttamente sotto l'autorità amministrativa del segretario generale, che collabora strettamente con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione;
- servizi incaricati delle relazioni interistituzionali, dell'informazione e diplomazia aperta, dell'audit interno e ispezioni e della protezione dei dati personali.

4. L'alto rappresentante designa fra i membri del personale del SEAE i presidenti degli organi preparatori del Consiglio la cui presidenza spetta ad un suo rappresentante, compreso il presidente del comitato politico e di sicurezza.
5. Il Segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione prestano supporto all'alto rappresentante e al SEAE in funzione delle necessità. Il SEAE, il Segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione possono concludere a tal fine accordi sul livello dei servizi.

## Articolo 5

### **Delegazioni dell'Unione**

1. L'alto rappresentante adotta la decisione di aprire una delegazione previa consultazione del Consiglio e della Commissione. L'alto rappresentante adotta la decisione di chiudere una delegazione di concerto con il Consiglio e la Commissione.
2. Ciascuna delegazione dell'Unione è guidata da un capodelegazione.

Il capodelegazione esercita l'autorità su tutto il personale della delegazione, a prescindere dalla situazione, e su tutte le sue attività. Risponde all'alto rappresentante della gestione complessiva dell'attività della delegazione e del necessario coordinamento di tutte le azioni dell'Unione.

Sono in organico delle delegazioni membri del personale del SEAE e, ove opportuno ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e dell'attuazione di politiche dell'Unione che esulano dal mandato del SEAE, membri del personale della Commissione.

3. Il capodelegazione riceve istruzioni dall'alto rappresentante e dal SEAE ed è responsabile di eseguirle.

Anche la Commissione può, nei settori in cui esercita i poteri conferitile dai trattati, impartire istruzioni alle delegazioni, cui è data esecuzione sotto la responsabilità generale del capodelegazione.

4. In presenza di una sottodelega della Commissione, il capodelegazione dà esecuzione, in conformità del regolamento finanziario, agli stanziamenti operativi collegati ai progetti dell'UE nel paese terzo in questione.
5. Il segretario generale del SEAE dispone periodicamente una valutazione dell'operato di ciascuna delegazione, che include un audit finanziario e una verifica amministrativa. A tal fine può chiedere l'assistenza dei servizi pertinenti della Commissione.
6. L'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il paese ospitante, l'organizzazione internazionale o il paese terzo in questione. Adotta, in particolare, le misure necessarie affinché gli Stati ospitanti accordino alle delegazioni dell'Unione, e ai relativi membri del personale e beni, privilegi e immunità equipollenti a quelli indicati dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
7. Le delegazioni dell'Unione hanno la capacità di soddisfare le esigenze di altre istituzioni dell'UE, in particolare il Consiglio europeo e il Parlamento europeo, nei contatti ufficiali con l'organizzazione internazionale o il paese terzo presso cui sono accreditate.

8. Il capodelegazione è abilitato a rappresentare l'UE nel paese in cui è ubicata la delegazione, in particolare nella conclusione dei contratti e come parte in giudizio.
9. Le delegazioni operano in stretta cooperazione con i servizi diplomatici degli Stati membri, con comunicano, su base di reciprocità, tutte le informazioni pertinenti.
10. Le delegazioni dell'Unione hanno la capacità di fornire supporto agli Stati membri, su loro richiesta, nelle relazioni diplomatiche e nella funzione di protezione consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi.

## Articolo 6

### **Personale**

1. Il SEAE è composto di:
  - a) funzionari e altri agenti dell'Unione europea, tra cui membri dei servizi diplomatici degli Stati membri nominati agenti temporanei;
  - b) se necessario e a titolo temporaneo, esperti nazionali distaccati (END) specializzati.
2. I membri del personale del SEAE esercitano le loro funzioni e conformano la loro condotta al dovere di servire esclusivamente l'Unione. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 3, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall'alto rappresentante.

3. Al personale del SEAE di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea ai fini della loro applicazione.
4. L'alto rappresentante adotta le norme, equivalenti a quelle previste dalla decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007<sup>1</sup>, in virtù delle quali gli END sono messi a disposizione del SEAE per offrirgli competenze specialistiche.
5. I poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e all'autorità abilitata a concludere i contratti dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dall'alto rappresentante, che li può delegare all'interno del SEAE.
6. Tutte le nomine al SEAE si fondano sul merito e su una base geografica quanto più ampia possibile. Il personale del SEAE include una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri.
7. Ciascun membro del personale del SEAE inquadrato nello statuto o nel regime applicabile agli altri agenti gode di pari diritti e assolve pari obblighi, sia esso funzionario dell'Unione europea o agente temporaneo proveniente dal servizio diplomatico di uno Stato membro, e riceve pari trattamento, in particolare per quanto riguarda l'accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell'assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari nell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> GU C 327 del 13 dicembre 2007, pag. 10.

8. Sono trasferiti al SEAE i pertinenti servizi e le funzioni del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione elencati in allegato. I funzionari e gli agenti temporanei assegnati ai servizi o funzioni elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. Lo stesso vale per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tali servizi e funzioni. Gli END che lavorano in tali servizi o funzioni sono anch'essi trasferiti al SEAE.

Detti trasferimenti hanno effetto alla data di adozione del bilancio rettificativo dell'Unione europea in cui sono iscritti i posti corrispondenti al SEAE e i relativi stanziamenti.

All'atto del trasferimento al SEAE l'alto rappresentante assegna ciascun funzionario ad un posto nel gruppo di funzioni corrispondente al suo grado.

9. L'alto rappresentante determina le procedure di selezione del personale del SEAE, che si fondano sul merito e su una base geografica quanto più ampia possibile, in conformità dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, nel debito rispetto dell'equilibrio di genere.
10. Restano valide le procedure di assunzione del personale a copertura dei posti trasferiti al SEAE in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione: esse sono espletate e concluse sotto l'autorità dell'alto rappresentante in conformità del rispettivo avviso di posto vacante e delle norme applicabili dello statuto e del regime applicabili agli altri agenti.

Ai fini dell'istituzione del SEAE, intervengono nella procedura di assunzione a copertura dei posti vacanti nel SEAE rappresentanti degli Stati membri, del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione.

Il personale dell'amministrazione centrale del SEAE è composto di funzionari e altri agenti provenienti, rispettivamente, dai servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Una volta che il SEAE avrà raggiunto la sua piena capacità, il personale proveniente dagli Stati membri dovrà rappresentare almeno un terzo dell'organico del SEAE a livello di AD. L'alto rappresentante presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla copertura dei posti al SEAE.

11. L'alto rappresentante stabilisce le regole per la mobilità affinché ai membri del personale del SEAE sia assicurato un grado di mobilità sufficiente. Al personale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino si applicano modalità specifiche. In linea di massima tutto il personale del SEAE è assegnato periodicamente alle delegazioni dell'Unione. L'alto rappresentante stabilisce le norme al riguardo.
12. Ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari distaccati come agenti temporanei al SEAE, a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale, la reintegrazione immediata alla fine del periodo di distacco. Al di là del secondo distacco consecutivo, ciascuno Stato membro può decidere di prorogare tale garanzia a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale. I funzionari dell'UE assegnati al SEAE hanno il diritto di candidarsi ai posti nell'istituzione d'origine alle stesse condizioni valide per i candidati interni.
13. Sono avviate iniziative per impartire al personale del SEAE una formazione comune adeguata, muovendo in particolare dalle pratiche e strutture nazionali esistenti. L'alto rappresentante adotta le misure appropriate a tal fine entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione.

## Articolo 7

### **Bilancio**

1. L'alto rappresentante svolge la funzione di ordinatore per la sezione SEAE del bilancio generale dell'Unione europea e adotta le norme interne per la gestione delle linee di bilancio corrispondenti. Dette norme interne stabiliscono quali poteri dell'ordinatore sono delegati al segretario generale e precisano le condizioni alle quali questi può sottodelegarli.

2. Il SEAE esercita i suoi poteri nel rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nei limiti degli stanziamenti ad esso assegnati.
3. Per quanto riguarda le spese operative risultanti dall'esecuzione del bilancio della PESC, dallo strumento per la stabilità, dallo strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, dalla comunicazione e diplomazia aperta e dalle missioni di osservazione elettorale, la relativa gestione finanziaria è di competenza della Commissione che opera sotto l'autorità dell'alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente di tale istituzione<sup>1</sup>.
4. Al SEAE si applicano le procedure per dare atto dell'esecuzione del bilancio previste nell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario.

## Articolo 8

### **Programmazione**

1. Nella gestione dei programmi di cooperazione esterna dell'UE, che restano di competenza della Commissione, l'alto rappresentante e il SEAE contribuiscono al ciclo di programmazione e gestione dei seguenti strumenti geografici e tematici in funzione delle finalità politiche in essi indicate:

---

<sup>1</sup> La Commissione preciserà in una dichiarazione che l'alto rappresentante avrà l'autorità necessaria in quest'ambito, nel pieno rispetto del regolamento finanziario.

- strumento di cooperazione allo sviluppo,
  - fondo europeo di sviluppo,
  - strumento europeo per la democrazia e i diritti umani,
  - strumento europeo di vicinato e partenariato,
  - strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati,
  - strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare.
2. In conformità dell'articolo 3, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione nell'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed attuazione di detti strumenti. Le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte a tale istituzione affinché si pronunci al riguardo.
3. Il SEAE è responsabile, in particolare, della preparazione delle seguenti decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali del ciclo di programmazione:
- i) assegnazione di fondi ai paesi per stabilire la dotazione finanziaria globale di ciascuna regione (fatta salva la ripartizione indicativa delle prospettive finanziarie). All'interno di ciascuna regione, una percentuale del finanziamento è riservata ai programmi regionali;
  - ii) documenti di strategia nazionale e regionale (DSN/DSR);
  - iii) programmi indicativi nazionali e regionali (PIN/PIR).

4. Per quanto attiene al fondo europeo di sviluppo e allo strumento di cooperazione allo sviluppo, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate dai servizi pertinenti del SEAE e della Commissione con la supervisione diretta e la guida del commissario responsabile della politica di sviluppo e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.
5. Per quanto attiene allo strumento europeo di vicinato e partenariato, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti programmatici di cui al paragrafo 3, sono elaborate dai servizi pertinenti del SEAE e della Commissione con la supervisione diretta e la guida del commissario responsabile della politica di vicinato e sono quindi presentate congiuntamente con l'alto rappresentante alla Commissione affinché decida.
6. I programmi tematici sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile dello sviluppo e sono presentati al collegio di concerto con l'alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti.

## Articolo 9

### **Sicurezza**

1. L'alto rappresentante fissa le norme di sicurezza del SEAE e adotta tutte le misure opportune affinché il SEAE sia in grado di gestire efficacemente i rischi per il personale, i beni materiali e le informazioni e assolva le proprie funzioni secondo il principio di sollecitudine. Dette norme si applicano a tutto il personale del SEAE e a tutto il personale delle delegazioni dell'Unione a prescindere dalla situazione amministrativa o dalla provenienza.
2. Il SEAE dispone di un servizio responsabile della sicurezza, assistito dai servizi competenti degli Stati membri.

3. L'alto rappresentante adotta le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza al SEAE, per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle informazioni classificate e i provvedimenti da adottare qualora un membro del personale violi le norme di sicurezza. Il SEAE consulta a tal fine il servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, i servizi competenti della Commissione e i servizi pertinenti degli Stati membri.

## Articolo 10

### **Accesso ai documenti, archivi e protezione dei dati**

1. Il SEAE applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. L'alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione valide per il SEAE.
2. Il segretario generale del SEAE organizza gli archivi dello stesso. Sono trasferiti al SEAE gli archivi pertinenti dei servizi ivi trasferiti dal Segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione.
3. Il SEAE tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. L'alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione valide per il SEAE.

## Articolo 11

### **Beni immobili**

1. Il Segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione adottano le misure necessarie affinché i trasferimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 8 siano corredati del trasferimento degli immobili del Consiglio e della Commissione necessari al funzionamento del SEAE.
2. L'alto rappresentante e, a seconda dei casi, il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione stabiliscono di concerto i termini secondo i quali i beni immobili sono messi a disposizione dell'amministrazione centrale del SEAE e delle delegazioni dell'Unione.

## Articolo 12

### **Disposizioni finali**

1. L'alto rappresentante, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione e adottano le misure a tal fine necessarie.
2. L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del SEAE nel 2012.
3. In conformità dell'articolo 27 del TUE, il Consiglio riesamina la presente decisione alla luce dell'esperienza al più tardi a inizio 2014, in base a una proposta dell'alto rappresentante.

4. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Gli effetti giuridici delle sue disposizioni sulla gestione finanziaria e sulle assunzioni che travalicano lo statuto e il regolamento finanziario vigenti decorrono dalla data di adozione delle necessarie modifiche dello statuto e del regolamento finanziario, nonché del bilancio rettificativo. Ai fini della buona gestione del personale del SEAE e in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, del regime applicabile agli altri agenti e del regolamento finanziario necessarie per l'attuazione della presente decisione, l'alto rappresentante conclude accordi con il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione ed avvia consultazioni con gli Stati membri.
5. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione, l'alto rappresentante presenta alla Commissione una stima delle entrate e delle spese del SEAE, compresa una tabella dell'organico, per consentirle di presentare un progetto di bilancio rettificativo.
6. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Bruxelles, [data]

.....

**Servizi e funzioni da trasferire al SEAE**

**1. Segretariato generale del Consiglio**

**2. Commissione (delegazioni comprese)**

---